



COMUNE DI LAPIÒ
(Provincia di Avellino)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 02.04.2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciannove** il giorno due del mese di aprile, alle ore 17.45, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari in vigore, il **CONSIGLIO COMUNALE, convocato in seduta ordinaria**, con avvisi scritti, notificati agli interessati, giusti referti del messo comunale in atti, si è riunito in seduta pubblica, per trattare, in l^a convocazione, gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato pubblicato, a termini di legge, all'Albo Pretorio.

Presiede la seduta la Dott.ssa Maria Teresa Lepore, nella sua qualità di Sindaco pro tempore.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale **Dott. Armando Orciuoli**.

All'appello nominale risultano **N. 9 presenti** e **assenti: N. 2** come da seguente prospetto:

N. D'ORD.	COGNOME	NOME	Presente	Assente
1	LEPORE	MARIA TERESA – sindaco	X	
2	CARBONE	PASQUALE	X	
3	IOVINE	ERNESTO	X	
4	TODISCO	MARIA CARMELA		X
5	ARENIELLO	FABIO	X	
6	DE VITO	FIORE	X	
7	LEPORE	ENRICO	X	
8	CARBONE	GILDA	X	
9	CARBONE	VITO	X	
10	FILADORO	GIUSEPPE		X
11	TECCE	GERARDINO	X	

Il Presidente, constatato legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare la proposta di deliberazione inserita all'ordine del giorno con l'oggetto sopra riportato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

RICHIAMATA, inoltre, la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella

determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

VISTI inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;
- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale unica (IUC), approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 05.09.2014;

DATO ATTO che questo comune, per l'anno d'imposta 2016, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote TASI: *"fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 (abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli) confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'annualità 2015, pari a 1,5 per mille per tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili"*;

VISTO l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015 e s.m.i., il quale stabilisce che i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione consiliare la maggiorazione della Tasi dello 0,8‰ applicata nel 2015 purchè confermata per ciascuno degli anni successivi

RILEVATO dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2019:

- può aumentare l'aliquota della TASI;

- può confermare la maggiorazione dello 0,8%, eventualmente applicata nel 2018, sugli immobili diversi da quelli esonerati;

ATTESO che, per l'anno 2018, l'ente ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di prevedere la maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dal disposto di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

RICHIAMATA, altresì, la Deliberazione del Consiglio Comunale posta al precedente punto all'ordine del giorno dell'odierna seduta consiliare, "IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE (E DETRAZIONI D'IMPOSTA) IMU PER L'ANNO 2019.", inerente la determinazione, per l'anno 2019, delle aliquote e detrazioni d'imposta IMU, nella stessa misura di quelle stabilite per l'anno 2018, come di seguito riportate:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2019

Abitazione principale solo categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze	Aliquota base 4 per mille con Detrazione pari ad € 200,00
Tutte le altre tipologie di immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "Immobili produttivi e strumentali agricoli"	Aliquota base 7,6 per mille

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni circa l'applicazione della clausola di salvaguardia delle aliquote IMU-TASI;

RITENUTO, pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e delle disposizioni di cui alla Legge n. 208/2015 e n. 232/2016, confermando quelle in vigore nell'anno 2018, come da prospetto che segue:

Tributo servizi indivisibili (TASI) – ANNO 2018	
Tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili (escluse le abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli - art. 1, comma 14 L. n. 208/2015)	1,5 per mille

ATTESO che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- servizi di cui beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro e per i quali non è possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino e un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

RITENUTO, di conseguenza, necessario provvedere con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI per l'anno 2019, ivi compreso il ristoro statale del gettito TASI presumibile sulle abitazioni principaliche sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Servizio custodia cani	€ 16.000,00
Servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica e consumi	€ 21.000,00
Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi annessi	€ 30.000,00
Spesa socio-sanitaria	€ 24.000,00
TOTALE	€ 91.000,00

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

RICHIAMATI, inoltre, i decreti del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 in data 16/12/2018), con cui è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, ed il successivo decreto ministeriale del 25 gennaio 2019 (pubblicato su G.U. n.28 del 02/02/2019) di ulteriore proroga del suddetto termine alla data del 31 marzo 2019;

VISTO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011,

il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTO infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in allegato alla presente;

Con voti sette favorevoli e due contrari Consiglieri Carbone Vito e Tecce Gerardino, resi in modo palese

DELIBERA

Per quanto indicato in premessa, che costituisce motivazione e parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. **Di approvare** per l'anno 2019 le aliquote TASI, confermando quelle stabilite per l'anno 2018, in forza della normativa richiamata in premessa, nella seguente misura:

Tributo servizi indivisibili (TASI) – ANNO 2019

Tutte le tipologie di fabbricati e aree edificabili (escluse le abitazioni principali e immobili ad esse assimilati e terreni agricoli - art. 1, comma 14 L. n. 208/2015)	1,5 per mille
---	---------------

- Di dare atto** che per l'anno 2018 l'Ente non si è avvalso della facoltà di cui all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, di aumentare dello 0,8 per mille le aliquote della Tasi al fine di finanziare detrazioni a favore delle abitazioni principale;
- Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;
- Di individuare** i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, come segue:

Servizi indivisibili	Costi
Servizio custodia cani	€ 16.000,00
Servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica e consumi	€ 21.000,00
Servizio viabilità, circolazione stradale e servizi annessi	€ 30.000,00
Spesa socio-sanitaria	€ 24.000,00
TOTALE	€ 91.000,00

6. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento di disciplina del tributo e alla normativa vigente in materia;

7. Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile competente per gli adempimenti consequenziali, quali la trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

8. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario 2019/2021;

9. Di dichiarare, con la medesima votazione di cui sopra, stante l'urgenza di provvedere in merito, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.). APPROVAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2019.**

Parere di regolarità **TECNICA** espresso dal Responsabile di Area:

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Li 26.03.2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to Dott. Vittorio Marino**

Parere di regolarità **CONTABILE** espresso dal Responsabile di Area:

Il sottoscritto Responsabile di Area esprime il parere, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione:

FAVOREVOLE

Li 26.03.2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA I
F.to Dott. Vittorio Marino**

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F. to dott.ssa Maria Teresa Lepore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Armando Orciuoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di questo Comune (albo Pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009, n. 69 e ss.mm. e ii.).

Dalla Residenza comunale, li 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Armando Orciuoli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs. 267/2000);
- E' divenuta esecutiva il giorno, essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000);
- E' stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune, come prescritto dall'art. 124, c. 1, D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal..... al

Dalla Residenza comunale, li 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F. to Dott. Armando Orciuoli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza comunale, li 15.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Armando Orciuoli

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal/i sottoscritto/i

Responsabile dell'area I^

Responsabile dell'area II^

con onere della relativa procedura attuativa.

Lapio, li 15.04.2019

F. to il responsabile dell'area I^

F. to il responsabile dell'area II^